

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1981

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge è previsto un aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 300 complessive unità per le carriere direttiva e di concetto e di 3.000 elementi per le carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco.

Gli adeguamenti di cui sopra — anche se non sono tali da permettere la completa soluzione del problema relativo alle attuali carenze degli organici rispetto ai gravosi e sempre più impegnativi compiti demandati al Corpo — sono assolutamente necessari per consentire l'auspicato potenziamento dei servizi nel campo del soccorso ed in quello della prevenzione, servizi di vitale importanza per la collettività.

È peraltro da tenere presente che, per la sua particolare natura, il servizio deve necessariamente essere assicurato con continuità nell'arco dell'intera giornata con la conseguenziale effettiva presenza presso ciascun Comando e distaccamento, per tutte le 24 ore, di un adeguato numero di squadre di

vigili coordinate da funzionari e dirette da capi reparto, vice capi reparto e capi squadra.

Con l'articolo 1 viene stabilito l'aumento degli organici relativi ai ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto.

Per la carriera direttiva è previsto un incremento di 240 unità, mentre per la carriera di concetto l'incremento è di 60 unità. Si ritiene, invero, che sia opportuno recare un adeguamento più sensibile all'attuale ruolo della carriera direttiva, stante la necessità di assicurare in ciascun Comando provinciale la presenza di almeno tre funzionari di tale carriera, di cui uno con funzioni di Comandante; ciò, sia per garantire in ogni circostanza la direzione dell'ufficio da parte di funzionari con la più elevata qualificazione professionale — in conformità del resto alla individuazione dei compiti e delle responsabilità determinate dall'attuale legislazione — sia per consentire l'assolvimento delle crescenti attività in materia di prevenzione.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con l'articolo 2 si determinano l'adeguamento degli organici relativi alle carriere dei capi reparto e capi squadra e dei vigili del fuoco, tenuto conto della percentuale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché le modalità di espletamento dei relativi concorsi.

Soprattutto al fine di poter disporre subito di contingenti di personale già addestrato per gli specifici compiti, è stato stabilito che i posti recati in aumento per gli anni 1981 e 1982 siano attribuiti mediante concorsi per titoli ed esami riservati a coloro che abbiano prestato il servizio militare di leva nell'ambito del Corpo. È previsto, altresì, che una Commissione centrale determini i criteri di massima e le modalità di svolgimento delle prove; le prove medesime saranno giudicate da apposite Commissioni regionali.

Il contingente di posti in aumento per il 1983 sarà coperto mediante pubblico concorso.

È stabilito, infine, che i vincitori dei concorsi banditi in attuazione degli aumenti degli organici per i tre anni considerati non potranno essere trasferiti dalla sede di prima assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per cinque anni.

Poichè nelle more della presentazione del disegno di legge è intervenuta la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, si è reso necessario coordinare la normativa prevista dai precedenti articoli con le previsioni della citata legge. A tanto si è provveduto con l'articolo 3.

L'articolo 4 concerne la spesa prevista, ammontante per gli anni 1981, 1982 e 1983 rispettivamente in complessive lire 11.600 milioni, lire 23.200 milioni e lire 34.800 milioni, nonché le modalità di copertura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per sopperire alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, i ruoli tecnici delle carriere direttiva e di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, sono aumentati, rispettivamente, di 240 e 60 unità ripartite negli anni 1981, 1982 e 1983, secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.

I posti recati in aumento ai sensi del primo comma del presente articolo saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblici concorsi banditi con decreto del Ministro dell'interno e, nella prima applicazione della presente legge per ciascuno degli anni previsti, in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, numero 249.

Art. 2.

Per far fronte alle crescenti esigenze dei servizi antincendi, gli organici della carriera dei capi reparto e capi squadra nonché della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, sono aumentati complessivamente di 3.000 unità ripartite negli anni 1981, 1982 e 1983 secondo la progressione cronologica specificata nell'articolo 3.

I posti previsti in aumento per il 1981 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere stati richiamati in ser-

vizio temporaneo per almeno 40 giorni, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Gli esami consisteranno in un colloquio, che verterà sulle materie previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 settembre 1975, per l'effettuazione della prova scritta nei concorsi pubblici per la nomina a vigile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè in una prova tecnico-attitudinale.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle stesse, preventivamente accertate, con decreto del Ministro dell'interno per ciascun Comando provinciale e relativi distaccamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano superato il ventottesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469. Per le categorie di candidati a favore dei quali le leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo d'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i trenta anni.

Una Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con funzione di presidente, dal comandante delle Scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera tecnica-direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore capo aggiunto e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione aggiunto, tutti con funzione di componenti, nonchè da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, provvederà alla valutazione dei titoli e stabilirà i criteri di massima, nonchè le modalità di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale.

Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna Regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei Vigili del fuoco, con fun-

zioni di presidente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco del capoluogo di Regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla Commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i Comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della Regione.

Le Commissioni di cui ai commi sesto e settimo del presente articolo disporranno complessivamente di punti sessanta per ciascun candidato ai fini della valutazione dei titoli, del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale, ripartiti in punti venti per la valutazione dei titoli, punti venti per il colloquio e punti venti per la prova pratica tecnico-attitudinale.

I vincitori saranno assegnati alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I candidati che, pur avendo superato il colloquio e la prova pratica tecnico-attitudinale, non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori relativa al Comando provinciale o distaccamento per il quale hanno concorso, saranno assegnati con decreto del Ministro dell'interno, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, alle altre sedi previste dal bando che presentino disponibilità di posti. I medesimi non potranno essere trasferiti dalla sede di assegnazione prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I posti previsti in aumento per il 1982 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante concorso per titoli ed esami, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo che abbiano regolarmente frequentato il prescritto corso di formazione trimestrale presso le Scuole centrali antincendi.

Potranno partecipare al concorso coloro che, alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Per l'espletamento del concorso si applicheranno le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo del presente articolo.

I posti previsti in aumento per l'anno 1983 saranno coperti, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, mediante pubblico concorso, bandito a norma delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1961, n. 469. I vincitori non potranno essere trasferiti dalla sede alla quale saranno assegnati, dopo aver frequentato il previsto corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi, prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni, salvo particolari esigenze di servizio dichiarate con motivato decreto del Ministro dell'interno.

I concorsi di cui al presente articolo saranno indetti in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 3.

Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 3, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, la dotazione organica cumulativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è aumentata in relazione alla previsione di cui ai precedenti articoli, di 1.100 unità per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

In attesa che siano determinati per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale ed i profili professionali, i ruoli organici del Corpo esistenti alla data del 12 luglio 1980, in relazione a quanto previsto dal primo comma, sono aumentati dei contingenti appresso indicati:

ruolo della carriera direttiva, 80 unità per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983;

ruolo della carriera di concetto, 20 unità per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983;

ruolo della carriera dei capi reparto e capi squadra, 451 unità per l'anno 1981, 450 unità per l'anno 1982 e 449 unità per l'anno 1983;

ruolo della carriera dei vigili, 550 unità per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

I vincitori dei concorsi indetti per la copertura dei posti di cui al presente articolo saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera cui il concorso si riferisce ed in base ai criteri previsti per detti inquadramenti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 4.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge, valutata per gli anni 1981, 1982 e 1983, rispettivamente, in lire 11.600 milioni, 23.200 milioni e 34.800 milioni, sarà iscritta negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli anzidetti anni finanziari.

All'onere, valutato in lire 11.600 milioni per l'anno finanziario 1981, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.